

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 26/2023

Parma, 12 aprile 2023

OGGETTO: Novità del D.L. 11/2023 convertito in Legge

La Legge di conversione del D.L. 11/2023, pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, dispone:

- la proroga, per edifici unifamiliari, al 30.09.23 del termine previsto per il sostenimento di spese che consentono l'accesso al superbonus con aliquota del 110%¹;
- per gli istituti di credito, la possibilità di convertire in Btp (di scadenza non inferiore ai 10 anni) i crediti di imposta acquistati e non utilizzati in compensazione²;
- l'onere della prova sull'ente impositore del dolo o della colpa grave del cessionario che ha acquisito il credito di imposta;
- la remissione in bonis³, entro il 30.11.23, per le opzioni di sconto e di cessione relative a spese sostenute nel 2022 (o per le rate residue del 2020 e 2021), fatto salvo il pagamento di una sanzione pari ad euro 250⁴;
- per le sole spese sostenute nel 2022, la possibilità per il contribuente di optare (senza possibilità di revoca) per la ripartizione della detrazione in 10 quote costanti, anziché 4, utilizzando la prima quota dell'agevolazione a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 (per l'anno 2023), astenendosi invece dalla sua indicazione nella dichiarazione dei redditi 2023 (per l'anno 2022); ciò vale anche per i cessionari dei crediti d'imposta derivanti da interventi relativi a superbonus, bonus barriera 75% e sismabonus, se la comunicazione è stata inviata entro il 31.03.23.

Viene inoltre chiarito che:

- nel caso si provveda a depositare una variante della Cila, rimane comunque valido il titolo abilitativo originario;
- per gli interventi diversi dal superbonus, ai fini dello sconto in fattura e della cessione del credito, non costituisce obbligo la redazione di Sal⁵;
- non vi è l'obbligo di inserire tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, del computo metrico e delle asseverazioni di congruità;

¹ A condizione che al 30.09.22 i medesimi lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

² Nel limite del 10% dei crediti di imposta già utilizzati in compensazione per quell'anno, a condizione che il cessionario abbia già esaurito la sua capienza di imposta.

³ La *remissione in bonis* è una forma di ravvedimento operoso tramite cui il Legislatore permette ai contribuenti di evitare che alcuni adempimenti formali, che non sono stati eseguiti tempestivamente, possano precludere la possibilità di ottenere determinati benefici fiscali (art. 2 del D.L. 16/2012).

⁴ Nel caso in cui il contratto di cessione non fosse concluso entro il 31.03.23, allora il cessionario dovrà essere un "soggetto qualificato", ossia una banca o un intermediario finanziario.

⁵ Per entrambe le fattispecie, vi è sempre la possibilità di non procedere con la redazione di Sal liquidando tutto a fine lavori.

- per l'esecuzione di lavori di appalto e subappalto conclusi dal 21.05.22 al 31.12.22, è richiesto il possesso della Soa entro il 01.01.2023, se dal contratto risulta un ammontare dell'opera superiore ad euro 516 mila; dal 01.01.23 al 30.06.23, si dovrà essere in possesso di tale documentazione già al momento della sottoscrizione del contratto oppure si dovrà documentare l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione; dal 01.07.23, sarà vincolante invece il possesso esclusivo di tale documento;
- per gli interventi di edilizia libera, il blocco delle opzioni di cessione e dello sconto sul corrispettivo non si applica per gli interventi che al 16.02.23 risultano già avviati o di cui risulta già stipulato un accordo vincolante tra le parti.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali